

**AZIENDA SANITARIA LOCALE - PAVIA**  
(Decreto Cost. n. 70839 del 22.12.1997)



Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA  
Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 01748780184

---

DECRETO N° 19/1.0

DEL 23 OTT. 2005

---

II DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA  
dr. Luigi CAMANA

---

OGGETTO: Aggiornamento del Tit. III° del Regolamento Locale di  
Igiene Tipo – Determinazioni relative.

CODIFICA N.: 6.3.1.1

PRATICA N.: \_\_\_\_\_

I Responsabili del procedimento: Dr. Roberto Tedesco – Dr. Guido Gardumi

Il Funzionario istruttore: Bruno Faravelli

PAVIA

OGGETTO: Aggiornamento del Tit. III° del Regolamento Locale  
d'Igiene Tipo – Determinazioni relative.

L'anno 2005, addì 3 del mese di Ottobre

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  
PREVENZIONE MEDICA**

**Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);**

**Vista la Legge Regionale 11 luglio 1997 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.);**

**Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia 22 dicembre 1997 n. 70639, costitutivo dell'A.S.L. della provincia di Pavia;**

**Vista la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia del 23 dicembre 2002 n. VII/11731, avente ad oggetto la nomina del Direttore Generale dell'A.S.L. della provincia di Pavia;**

**Vista la Delibera aziendale n. 553/DG del 22.12.2003 avente ad oggetto l'adozione del Piano Organizzativo e Funzionale Aziendale approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia con DGR n. VII/16832 del 19.3.2004;**

**Vista la Delibera aziendale n. 5/DGi del 11.01.2005 avente per oggetto: "Assegnazione Budget finanziario 2005";**

**Vista la Delibera aziendale n. 142/Dgi del 24.3.2005 avente ad oggetto la ricognizione degli atti di alta direzione e attribuzione alla dirigenza dell'assunzione degli atti di rispettiva competenza e la relativa circolare applicativa del 24.3.2005;**

**Udito il Responsabile del procedimento il quale riferisce quanto segue:**

- Con Circolare 23 Gennaio 2005 n.4 la Direzione Generale Sanità dava indicazioni alle AA.SS.LL. affinchè venissero attivate azioni che

R. Della

30

potessero contribuire a raggiungere l'obiettivo di diminuire gli infortuni sul lavoro derivanti dalle cadute dall'alto in edilizia ;

- In particolare nella sopracitata circolare si auspicava una più stretta collaborazione con le Amministrazioni Comunali e le Polizie Locali per azioni sinergiche attraverso le seguenti priorità:1) aggiornamento del Regolamento di Igiene tipo e conseguente aggiornamento dei Regolamenti Edilizi dei Comuni b) controllo dei cantieri con la Polizia Locale ;
- Il Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ha provveduto con una iniziativa rivolta agli Amministratori locali a illustrare unitamente al contenuto della Circolare Regionale anche il testo integrativo al Regolamento Locale d'Igiene Tipo attualmente in vigore avente come oggetto l'aggiunta del p. 3.2.11 "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto" che allegato al presente atto (All.to A) ne costituisce parte integrante ;
- La DGR. N. VII/18344 del 23.7.04 ha ripreso all'interno dei progetti operativi per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro 2004-2006, oltre alla necessità dell'attivazione dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione Medica interessati alla materia "edilizia" la necessità dell'inserimento nei Regolamenti edilizi dei comuni, dell'obbligo di prevedere sistemi di aggancio sui tetti degli edifici nuovi o in ristrutturazione , con rifacimento sostanziale delle coperture, ciò ai fini di prevenire le possibili cadute dall'alto;

e propone di:

- Far proprie le indicazioni della Circolare Regionale n. 4 del 23 Gennaio 2004 integrando l'attuale Tit. III° "Igiene Edilizia" del vigente Regolamento Locale d'Igiene Tipo, con il p. 3.2.11 avente come oggetto " Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto" (all.to A ) al presente atto, con invito ai Comuni del territorio di adottarne il "testo" nei rispettivi Regolamenti Edilizi Comunali;
- unire quale parte integrante la seguente documentazione:  
All. "A" (fogli n. 4);
- trasmettere il presente provvedimento al Servizio affari generali e

20/9/2004

ASL

relazioni istituzionali che provvederà alla pubblicazione dell'atto ed alla trasmissione al Collegio Sindacale;


Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento come sopra esposta

**Decreta**

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate


1. di far proprie le indicazioni della Circolare Regionale n.4 del 23 Gennaio 2004 provvedendo ad integrare l'attuale Tit. III° "Igiene Edilizia" del vigente Regolamento Locale d'Igiene Tipo con il p. 3.2.11 avente come oggetto " Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto" con invito, ai Comuni del territorio di competenza di questa ASL, di adottarne il "testo" nei rispettivi Regolamenti Edilizi Comunali;
2. di unire quale parte integrante la seguente documentazione:  
All. "A" (fogli n. 4)
4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio affari generali e relazioni istituzionali che provvederà alla pubblicazione dell'atto ed alla trasmissione al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  
PREVENZIONE MEDICA  
(dr. Luigi CAMANA )



All.: n° 1

Decreto pubblicato all'Albo dell'Azienda dal al  
L'Addetto alla pubblicazione



Testo dell'integrazione al titolo III del Regolamento di Igiene:

**ART. 3.2.11: "DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTA DALL'ALTO"**

Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura.

L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

### 1. Accesso alla copertura

Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:

- Ø l'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza  $\geq 0,70$  m. e altezza di  $\geq 1,20$  m.  
In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.
- Ø l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a  $0,50\text{ m}^2$ .
- Ø l'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio:
  - superficie  $\geq 0,50\text{ m}^2$ ;
  - se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere  $\geq 0,70$  m.; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a  $0,65$  m. nel rispetto comunque della superficie minima prevista;
  - se a sezione circolare il diametro deve essere  $\geq 0,80$  m;
- Ø l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

### 2. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati

15

L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l'accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza. Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista. La presente disposizione non elimina l'obbligo di allestire idonee opere provvisionali (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

### 3. Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli

Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:

- l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.);
- il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio

Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.

La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

### 4. Dispositivi di ancoraggio

I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.  
Questi dispositivi richiedono che:

1. siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
2. siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
3. nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
4. il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.

Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.

ffg Cr  
Cen

IS

L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.

I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del 31.5.98: "Protezione contro le cadute dall'alto - dispositivi di ancoraggio - requisiti e prove" e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

Le soluzioni adottate ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

#### 5. Ultimazione dei lavori

A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:

- la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
- le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
- la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
- la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.

#### 6. Edifici con estese superfici finestrate

All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.


#### 7. Informazioni per gli addetti

In luogo prossimo all'accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es. cinture di sicurezza).

Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.

Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi.

D/G S  
O/P



L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.

#### 8. Fascicolo dell'opera

Il fascicolo dell'opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.

Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.

Copia del fascicolo dell'opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori; deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell'immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.). Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

efl 12

dy